L.R. 10/2026 nelle pratiche SUAPE

Tutela delle prestazioni professionali: sintesi delle disposizioni e quadro sinottico

Abbreviazioni: L.R. = L.R. 9 aprile 2026, n. 10;
LG = Linee guida attuative approvate con DGR n. 47/23 del 23 settembre 2026;
FAQ = FAQ regionali «L.R. 10/2026,
Pratiche SUAPE», aggiornate al 10 novembre 2026.

In sintesi

Dal 10 novembre 2026 le pratiche SUAPE presentate per conto di privati o imprese, che comportano una prestazione professionale, richiedono due documenti. All'invio serve la **lettera di incarico (modulo F52)**, una per ciascun professionista; prima del rilascio del provvedimento serve l'**attestazione sul pagamento (F53, F54 o impegno del committente)**, che nelle autocertificazioni va presentata già all'invio.

Senza F52 il procedimento non si avvia; senza attestazione il provvedimento non viene rilasciato. Il SUAPE verifica che i documenti ci siano, non che il professionista sia stato effettivamente pagato.

Quadro normativo e decorrenza

Le nuove regole valgono per le pratiche inviate dal 10 novembre 2026: conta la data di invio, non quella di creazione della bozza. Le pratiche inviate prima seguono le regole previgenti, anche se il provvedimento viene rilasciato dopo (FAQ 4.2).

Data	Atto	Contenuto
9 aprile 2026	L.R. 9 aprile 2026, n. 10, pubblicata sul BURAS n. 22 del 16 aprile 2026	Tutela delle prestazioni professionali rese in relazione a istanze presentate alla pubblica amministrazione (art. 1); in vigore dal giorno della pubblicazione (art. 7). L'art. 5 affida alla Giunta regionale l'approvazione, entro 90 giorni, di Linee guida per l'applicazione uniforme.
23 settembre 2026	DGR n. 47/23	Approva le LG e dà mandato alla DG dell'Industria, in accordo con la DG della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, di adeguare piattaforma e modulistica SUAPE.
10 novembre 2026	Adeguamento della piattaforma SUAPE	Procedura guidata e moduli F52, F53 e F54 attivi; da questa data si applicano le LG (art. 7 LG).

La legge ha una duplice finalità: assicurare la corresponsione dei compensi ai professionisti e, contestualmente, limitare l'evasione fiscale (art. 1, c. 2, L.R.). Le LG (art. 1) perseguono uniformità di applicazione sul territorio regionale, semplificazione amministrativa, certezza dei tempi procedimentali e responsabilizzazione dei professionisti abilitati, con particolare riferimento ai procedimenti edilizi e a quelli gestiti dal SUAPE.

Ambito di applicazione

Gli adempimenti scattano quando ricorrono insieme tre condizioni:

1. un'istanza di qualsiasi settore, comunque denominata, anche autorizzativa, concessoria o in autocertificazione, prevista da norme di legge o di regolamenti regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, presentata per conto di privati cittadini o di imprese (art. 2 L.R.);
2. l'istanza implica una prestazione professionale di qualsiasi natura, commissionata per quella pratica: progetti, relazioni tecniche, asseverazioni, elaborati (art. 2 L.R.; art. 2 LG);
3. l'invio dal 10 novembre 2026.

Il professionista può essere anche un commercialista o un consulente del lavoro, non solo un tecnico (art. 2 LG; FAQ 1.1, 1.4). La legge vale anche per le istanze presentate fuori dal SUAPE: ogni amministrazione adegua procedimenti e modulistica alle LG (art. 5, c. 3, L.R.; FAQ 1.7).

Le LG (art. 2), come slide e FAQ, riferiscono l'ambito alle istanze previste «da leggi regionali o da regolamenti locali». L'art. 2 L.R. usa una formula più ampia, «norme di legge o di regolamenti regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane», che non limita le norme di legge a quelle regionali. Per il SUAPE la differenza non incide in pratica, perché la Regione applica gli adempimenti a tutte le pratiche con prestazione professionale.

Secondo le FAQ non è prestazione resa per la pratica:

- la sola firma e trasmissione con procura speciale, anche da parte di commercialisti o associazioni di categoria (FAQ 1.2, 1.3);
- un elaborato già esistente, redatto in passato per altri scopi, come una vecchia planimetria (FAQ 1.5);
- nell'agibilità, i documenti presupposti richiesti da altre norme (accatastamento, collaudo statico, conformità degli impianti): rileva solo il tecnico che assevera (FAQ 1.6);
- la direzione dei lavori, che si svolge dopo il rilascio del titolo (FAQ 3.5).

Fa sempre fede la dichiarazione del titolare, che indica se c'è una prestazione e quali professionisti ha incaricato: il SUAPE verifica l'applicabilità sulla base della documentazione allegata all'istanza (art. 5, c. 2, LG; FAQ 1.6, 2.1). Non ricostruisce gli incarichi dai nomi presenti negli elaborati, né basta un documento firmato da un professionista a rendere necessario il F52 (FAQ 2.1, 5.4).

Cosa devono fare committente e professionista

Il committente dichiara la prestazione e firma una lettera di incarico per ogni professionista; il professionista, una volta pagato, lo attesta con una dichiarazione sostitutiva. I documenti si presentano in due momenti.

All'invio della pratica

- Nella procedura guidata il titolare dichiara se c'è una prestazione professionale e quali professionisti ha incaricato; se non c'è, basta la sua dichiarazione (FAQ 1.8).
- Per ciascun professionista si allega la **lettera di affidamento dell'incarico, modulo F52**, sottoscritta dal committente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000: tre incarichi (per esempio progettista, tecnico acustico, geologo) richiedono tre lettere (art. 2 L.R.; art. 3, cc. 1 e 2, LG).
- Il F52 segue le regole di tutti i moduli SUAPE: lo firma digitalmente il committente oppure, con procura alla firma (modulo F15), il procuratore. La copia del documento d'identità richiesta dall'art. 2 L.R. serve solo senza firma digitale: in quel caso il committente firma a mano la procura F15 e allega il documento. Il F52 non va stampato, firmato a mano e scansionato (FAQ 2.2; slide 6).

- Per le bozze create prima del 10 novembre e per le pratiche duplicate la procedura non propone i moduli: si allegano le versioni F52 LIBERO e F53 LIBERO, disponibili su SardegnaImpresa, sezione Modulistica.

Prima della conclusione del procedimento (nelle autocertificazioni, già all'invio)

Si sceglie una delle tre strade previste dagli artt. 3 e 4 L.R. e dall'art. 4, c. 1, LG:

Strada	Quando si usa	Chi la sottoscrive	Modulo	Dopo il rilascio
A. Pagamento avvenuto	Caso ordinario: il professionista è già stato pagato	Ciascun professionista, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che certifica il pagamento delle spettanze (art. 3, c. 1, L.R.; lett. a)	F53	Nessun adempimento
B. Pagamento posticipato	Il pagamento è posticipato in attesa di detrazioni, incentivi o altri benefici di legge, per esempio i bonus edilizi (art. 4, c. 1, L.R.)	Il committente, che si impegna a presentare la dichiarazione del professionista dopo la conclusione (lett. b)	Impegno contenuto nel F52	La dichiarazione si presenta dopo il pagamento (art. 4, c. 1, L.R.); il SUAPE non verifica e non sollecita (FAQ 3.4)
C. Non applicabilità	Procedimenti assistiti da contributi pubblici che coprono le spese professionali, oppure accordo con modalità di pagamento specificamente indicate, anche differito in tutto o in parte, pattuito nella lettera di incarico o in accordo scritto (art. 4, c. 2, L.R.)	Committente e professionisti, con autocertificazione che la dichiarazione di pagamento non è dovuta (lett. c)	F54	Nessuna verifica successiva del SUAPE

Nota interpretativa. Per i casi della strada C l'art. 4, c. 2, L.R. stabilisce che «le disposizioni di cui ai precedenti articoli non trovano applicazione»: alla lettera, quindi, anche l'obbligo della lettera di incarico previsto dall'art. 2. Le LG restringono l'esenzione alla sola dichiarazione di pagamento (art. 4, c. 1, lett. c, LG) e mantengono la lettera di incarico «in tutti i casi di cui all'art. 2» (art. 3, c. 1, LG): la modulistica chiede perciò il F52 insieme al F54 (FAQ 3.7).

L'attestazione F53 è sufficiente: non si allegano fatture, ricevute di bonifico o contratti, e il SUAPE non può chiederli (art. 6 LG). Chi dichiara il falso risponde ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 (FAQ 3.1).

Una pratica con il solo F52 è regolare se il F52 contiene l'impegno del committente (FAQ 3.7). Se in corso di procedimento un ente terzo chiede un elaborato che richiede un nuovo professionista, per esempio uno studio di compatibilità idraulica, con l'integrazione si allega il suo F52 LIBERO e, prima della conclusione, il suo F53 o F54; l'integrazione resta ricevibile (FAQ 2.4).

Cosa fa il SUAPE

Il SUAPE controlla che i documenti ci siano, per ogni professionista dichiarato e nel momento giusto; non accerta il pagamento e non entra nel rapporto tra committente e professionista (art. 5, cc. 2 e 4, LG).

1. **Verifica l'applicabilità** della legge entro i termini del controllo formale, sulla base della documentazione allegata all'istanza (art. 5, c. 2, LG).

2. **Controlla le lettere di incarico**: a ogni professionista dichiarato deve corrispondere un F52. Questa verifica spetta sempre al SUAPE, anche quando il provvedimento finale è di un altro ente (art. 5, c. 2, LG; FAQ 2.1, 5.1).
3. **Controlla l'attestazione sul pagamento** (F53, F54 o impegno nel F52): nelle autocertificazioni all'invio, negli altri procedimenti prima del rilascio. Nei procedimenti pluristrutturati la chiede solo l'ufficio competente a emanare il provvedimento finale: di norma il SUAPE, nelle sanatorie l'amministrazione competente (art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, c. 3, LG; FAQ 5.1, 5.2).
4. **Trattiene il rilascio** del provvedimento già adottato finché l'attestazione non arriva: la sua mancanza è «motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione». Non è previsto un provvedimento condizionato (art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, cc. 2 e 4, lett. b, LG; FAQ 4.4).
5. **Controlla le dichiarazioni sostitutive** secondo le «Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE», allegato C alla DGR n. 11/14 del 28 febbraio 2017, anche a campione (art. 5, c. 2, lett. c, L.R.; art. 5, c. 1, LG).
6. **Mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate**, su richiesta, le dichiarazioni utili ai controlli fiscali (art. 5, c. 3, LG; FAQ 3.6).

Il SUAPE invece non deve:

- chiedere fatture, ricevute di bonifico, contratti o altri documenti oltre ai moduli (art. 6 LG; art. 2 D.Lgs. 126/2016);
- verificare il pagamento effettivo, l'entità del compenso o la spettanza di bonus e detrazioni (FAQ 3.2, 3.3);
- svolgere verifiche o solleciti dopo la conclusione, se è stato dichiarato un pagamento posticipato (FAQ 3.4);
- decidere le controversie tra committente e professionista, rimesse al foro competente per territorio (art. 5, c. 4, LG).

Gli enti terzi che partecipano al procedimento non chiedono F52 né attestazioni, salvo che adottino essi stessi il provvedimento finale (FAQ 5.2).

Il percorso nei due tipi di procedimento

Fase	Autocertificazione (art. 34 L.R. 24/2016)	Procedimento con provvedimento espresso
All'invio	F52 per ciascun professionista e F53, F54 o impegno nel F52	F52 per ciascun professionista
Controllo formale del SUAPE	Completezza di tutta la documentazione	Un F52 per ogni professionista dichiarato
Se manca un documento	Richiesta di regolarizzazione; se non arriva, irricevibilità	Il procedimento non si avvia: regolarizzazione e, se non arriva, irricevibilità
Prima del rilascio	Nessun ulteriore passaggio: il titolo è la dichiarazione con la ricevuta SUAPE, anche automatica	Verifica di F53, F54 o impegno nel F52
Se manca l'attestazione	Si applica la regolarizzazione all'invio	Provvedimento adottato ma non rilasciato fino all'integrazione
Chi verifica il pagamento	SUAPE	Chi adotta il provvedimento finale: SUAPE o, nelle sanatorie, l'amministrazione competente

Fase	Autocertificazione (art. 34 L.R. 24/2016)	Procedimento con provvedimento espresso
Riferimenti	Artt. 2 e 3 L.R.; art. 4, cc. 2 e 4, lett. a, LG; FAQ 4.1, 5.4	Artt. 2 e 3 L.R.; art. 4, cc. 2, 3 e 4, lett. b, LG; FAQ 4.3, 4.4

Ricaduta sull'assetto del Comune di Sinnai

Il controllo formale sugli F52 e la verifica delle attestazioni nei provvedimenti unici spettano allo Sportello SUAPE. Nelle sanatorie edilizie il provvedimento finale lo adotta il servizio edilizia privata (che negli altri procedimenti SUAPE interviene come ente terzo): spetta quindi a quel servizio, come ufficio competente a emanare il provvedimento finale, chiedere e verificare l'attestazione e rilasciare l'atto solo dopo averla ricevuta (art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, c. 3, LG; FAQ 4.3, 5.2).

Le stesse regole valgono per i procedimenti del Settore gestiti fuori dal SUAPE con modulistica comunale, come le domande di manomissione e di occupazione di suolo pubblico disciplinate da regolamenti comunali: quando comportano un incarico professionale, procedimenti e modulistica vanno adeguati alle LG (art. 5, c. 3, L.R.). Per le istanze degli operatori di comunicazione elettronica, disciplinate da norme statali, rileva la differenza di ambito tra legge e LG segnalata al paragrafo 2.

Effetti della mancata presentazione e del mancato pagamento

Gli effetti sono procedimentali e agiscono su due momenti: senza F52 il procedimento non si avvia, senza attestazione il provvedimento non si rilascia. Dopo il rilascio, o con un pagamento posticipato dichiarato, il mancato pagamento non incide sul titolo: resta una questione tra committente e professionista, da risolvere davanti al giudice (art. 5, c. 4, LG).

Situazione	Effetto	Cosa fa l'amministrazione	Riferimenti
Manca il F52 di un professionista dichiarato	Irricevibilità regolarizzabile: il procedimento non si avvia	Il SUAPE chiede la regolarizzazione come per ogni carenza documentale; se non arriva, la pratica segue l'esito ordinario dell'irricevibilità	Art. 2 L.R.; artt. 3, c. 1, e 5, c. 2, LG; FAQ 5.3, 5.4
Autocertificazione senza F53, F54 o impegno	Pratica incompleta: la documentazione va presentata con la dichiarazione	Stesso regime delle carenze formali: regolarizzazione, poi irricevibilità	Art. 4, cc. 2 e 4, lett. a, LG; FAQ 4.1, 5.4
Provvedimento espresso senza attestazione	Motivo ostativo al completamento dell'iter fino all'integrazione: il provvedimento è adottato ma non rilasciato	Il SUAPE trattiene il rilascio e non adotta provvedimenti condizionati	Art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, cc. 2 e 4, lett. b, LG; FAQ 4.4
Sanatoria senza attestazione	Il provvedimento non viene rilasciato	Verifica l'amministrazione che adotta l'atto finale; il SUAPE controlla solo il F52	Art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, cc. 3 e 4, lett. b, LG; FAQ 4.3, 5.2
Professionista non ancora pagato	Non può firmare il F53 senza dichiarare il falso: il rilascio resta bloccato, salvo impegno del committente (benefici di legge) o F54 (contributi, accordo)	Il SUAPE attende l'attestazione; non accerta il pagamento	Artt. 3, c. 1, e 4 L.R.; art. 4, c. 1, LG; FAQ 3.2
Pagamento posticipato dichiarato e poi non eseguito	Nessun effetto sul titolo rilasciato; il professionista può agire davanti al giudice	Nessuna verifica e nessun sollecito dopo la conclusione	Art. 4, c. 1, L.R.; art. 5, c. 4, LG; FAQ 3.3, 3.4

Situazione	Effetto	Cosa fa l'amministrazione	Riferimenti
Dichiarazione falsa (F53, F54 o assenza di prestazione)	Responsabilità penale; controlli sulle dichiarazioni sostitutive, anche a campione; possibili accertamenti fiscali	Su richiesta, le dichiarazioni sono messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate	Art. 76 DPR 445/2000; art. 5, c. 2, lett. c, L.R.; art. 5, cc. 1 e 3, LG; FAQ 3.1, 3.6
Titolo formato o rilasciato senza F52 o F53	Il titolo non perde efficacia per questa sola assenza	Nei procedimenti espressi il SUAPE attende comunque la documentazione prima di emettere il provvedimento	FAQ 5.5
Il SUAPE omette i controlli	La L.R. non prevede sanzioni specifiche per l'amministrazione	Si applicano le regole generali sulla responsabilità nel procedimento	FAQ 5.6

La legge non prevede sanzioni per committente e professionista: l'unico effetto è il blocco del completamento dell'iter (art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, c. 2, LG), ferma la responsabilità per le dichiarazioni false.

Nota sui riferimenti. La FAQ 5.3 fonda il mancato avvio per assenza del F52 sull'art. 3, c. 2, L.R. e sull'art. 4, c. 2, LG, che però riguardano entrambi l'attestazione di pagamento. Per la lettera di incarico la base è l'art. 2 L.R. e l'art. 3, c. 1, LG, secondo cui l'istanza «è corredata» della lettera; l'irricevibilità regolarizzabile discende dal controllo formale del SUAPE sulla completezza della pratica (art. 5, cc. 1 e 2, LG).

Casi particolari

Le FAQ regionali del 10 novembre 2026 risolvono i casi operativi più frequenti.

Caso	Come si procede	Riferimenti
Pratica inviata prima del 10 novembre, provvedimento da rilasciare dopo	Non si chiedono F52 né F53: valgono le regole previgenti	FAQ 4.2; art. 7 LG; DGR 47/23
Bozza creata o pratica duplicata prima del 10 novembre e inviata dopo	Se la norma del procedimento prevede una prestazione professionale, il SUAPE chiede l'integrazione: si torna alla schermata delle condizioni e si risponde alla condizione n. 408, oppure, per non rifirmare tutti i moduli, si integra con un D100 libero ed eventuale F52 LIBERO. Altrimenti non si chiede nulla	FAQ 1.8, 4.5
Modulo D100	Solo nei casi particolari in cui l'automatismo non scatta, non per ogni pratica	FAQ 4.6
Autocertificazione a 0 giorni	La legge si applica: F52 e F53, F54 o impegno all'invio. Il titolo resta la dichiarazione con la ricevuta SUAPE, anche automatica	Art. 4, c. 4, lett. a, LG; FAQ 4.1
Conferenza di servizi chiusa senza F53	Il SUAPE adotta il provvedimento e ne trattiene il rilascio; lo sblocco automatico al caricamento del F53 è solo una possibile evoluzione della piattaforma	Art. 4, c. 4, lett. b, LG; FAQ 4.4
Sanatoria con atto espresso	Il SUAPE verifica il F52; l'amministrazione competente verifica l'attestazione e rilascia l'atto solo dopo	Art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, cc. 3 e 4, lett. b, LG; FAQ 4.3
Ente terzo nel procedimento, per esempio l'ufficio tutela del paesaggio	Non chiede i moduli, salvo che adotti il provvedimento finale	Art. 4, c. 3, LG; FAQ 5.2
Integrazione che richiede un nuovo professionista	Integrazione ricevibile: F52 LIBERO con l'elaborato, poi F53 o F54 del nuovo professionista	FAQ 2.4

Caso	Come si procede	Riferimenti
Più nominativi nel cartiglio	Contano i professionisti dichiarati dal titolare: uno studio con più collaboratori può avere un solo incarico e un solo pagamento	Art. 3, c. 2, e art. 5, c. 2, LG; FAQ 2.1
Pratica con il solo F52	Regolare se il F52 contiene l'impegno del committente a presentare l'attestazione dopo la conclusione	FAQ 3.7

Quadro sinottico

Il quadro riepiloga tutte le disposizioni della L.R., delle LG e delle indicazioni regionali, nell'ordine in cui incidono sulla pratica.

Tema	Cosa prevede	Chi e quando	Effetti e note	Fonti
Oggetto, finalità e principi	Tutela delle prestazioni professionali rese per istanze presentate alla pubblica amministrazione: assicurare la corresponsione dei compensi e limitare l'evasione fiscale. Principi delle LG: uniformità, semplificazione, certezza dei tempi, responsabilizzazione dei professionisti	Regione e amministrazioni procedenti	Particolare riferimento ai procedimenti edilizi e del SUAPE	Art. 1 L.R.; art. 1 LG; DGR 47/23
Ambito	Istanze comunque denominate, anche autorizzative o concessorie, presentate per conto di privati cittadini o imprese, previste da norme di legge o di regolamenti regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, che implichino una prestazione professionale	Tutte le amministrazioni procedenti, anche fuori dal SUAPE	Le LG parlano di «leggi regionali o regolamenti locali»: la formula della legge è più ampia	Art. 2 L.R.; art. 2 LG; FAQ 1.4, 1.7
Prestazione professionale	Di qualsiasi natura, resa per la pratica: progetti, relazioni tecniche, asseverazioni, elaborati	Qualsiasi professionista, anche commercialista o consulente del lavoro	Escluse: direzione dei lavori, mera trasmissione con procura, elaborati preesistenti, documenti presupposti dell'agibilità	Artt. 2 e 3, c. 2, LG; FAQ da 1.1 a 1.6, 3.5
Decorrenza	Legge in vigore dal 16 aprile 2026; le LG si applicano alle istanze presentate dopo l'adeguamento della piattaforma, cioè dal 10 novembre 2026: conta l'invio, non la bozza	SUAPE e utenti, dal 10 novembre 2026	Pratiche inviate prima: regole previgenti, anche se il provvedimento è successivo	Art. 7 L.R.; DGR 47/23; art. 7 LG; FAQ 4.2
Linee guida	Disciplinano: modalità di presentazione e acquisizione dei documenti su incarico e pagamento; criteri per integrare la legge nei procedimenti, in particolare edilizi e di sportello unico; modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore degli enti locali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore	Approvate con DGR 47/23 del 23 settembre 2026 (allegato, artt. da 1 a 7)	Art. 5, cc. 1 e 2, L.R.; DGR 47/23
Adeguamento delle amministrazioni	Procedimenti e modulistica adeguati alle LG	Ogni amministrazione competente	Per il SUAPE la Regione ha adeguato piattaforma e moduli	Art. 5, c. 3, L.R.; DGR 47/23; FAQ 1.7
Dichiarazione sulla prestazione	Il titolare dichiara se c'è una prestazione e quali professionisti ha incaricato	Titolare, all'invio, nella procedura guidata	Fa fede la dichiarazione; se non c'è prestazione non servono altri moduli	Art. 5, c. 2, LG; FAQ 1.6, 1.8, 2.1

Tema	Cosa prevede	Chi e quando	Effetti e note	Fonti
Lettera di incarico (F52)	Lettera di affidamento dell'incarico, una per ciascun professionista, sottoscritta dal committente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con copia del documento d'identità (non necessaria con firma digitale); nel SUAPE firma digitale del committente o del procuratore (F15), mai stampata e scansionata	Committente, all'invio	Se manca: irricevibilità regolarizzabile, il procedimento non si avvia	Art. 2 L.R.; artt. 3 e 5, c. 2, LG; FAQ 2.2, 5.3
Attestazione di pagamento (F53)	Dichiarazione sostitutiva del professionista che certifica il pagamento delle spettanze da parte del committente; nessuna fattura o ricevuta	Ciascun professionista; l'amministrazione la acquisisce prima della conclusione (nelle autocertificazioni all'invio)	Se manca: motivo ostativo al completamento dell'iter fino all'integrazione; il provvedimento non viene rilasciato	Art. 3 L.R.; art. 4, cc. 1, lett. a, e 2, LG; FAQ 3.1
Pagamento posticipato	Impegno del committente a presentare la dichiarazione del professionista dopo la conclusione, quando il pagamento attende detrazioni, incentivi o altri benefici di legge	Committente, all'invio, nel F52; dichiarazione dopo il pagamento	Il provvedimento si rilascia; nessuna verifica né sollecito successivo del SUAPE	Art. 4, c. 1, L.R.; art. 4, c. 1, lett. b, LG; FAQ 3.3, 3.4, 3.7
Non applicabilità (F54)	Autocertificazione che la dichiarazione di pagamento non è dovuta: procedimento assistito da contributi pubblici che coprono le spese professionali, oppure accordo con modalità di pagamento specificamente indicate, anche differito in tutto o in parte	Committente e professionisti, nei tempi dell'attestazione	Nessuna verifica successiva. La legge esclude in questi casi «i precedenti articoli», le LG solo la dichiarazione di pagamento: il F52 resta dovuto	Art. 4, c. 2, L.R.; art. 4, c. 1, lett. c, LG; FAQ 3.4, 3.7
Autocertificazioni	Tutta la documentazione insieme alla dichiarazione autocertificativa; il titolo resta la dichiarazione con la ricevuta SUAPE	Titolare, all'invio	Se manca: regolarizzazione, poi irricevibilità	Art. 34 L.R. 24/2016; art. 4, c. 4, lett. a, LG; FAQ 4.1, 5.4
Provvedimenti espressi	Il SUAPE adotta il provvedimento e lo rilascia solo dopo l'attestazione	SUAPE, prima del rilascio	Nessun provvedimento condizionato	Art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, c. 4, lett. b, LG; FAQ 4.4
Procedimenti pluristrutturati e sanatorie	Il F52 lo verifica il SUAPE; l'attestazione la chiede solo l'ufficio competente a emanare il provvedimento finale	SUAPE e amministrazione competente	Gli enti terzi non chiedono i moduli	Art. 3, c. 2, L.R.; art. 4, c. 3, LG; FAQ 4.3, 5.1, 5.2
Integrazioni con nuovo professionista	F52 LIBERO con l'elaborato, poi F53 o F54 del nuovo professionista	Committente e nuovo professionista	Integrazioni ricevibili	FAQ 2.4
Controllo del SUAPE	Applicabilità e completezza: un F52 per ogni professionista dichiarato, attestazioni nel momento previsto	SUAPE, nei termini del controllo formale	Non ricostruisce gli incarichi dagli elaborati; non accerta il pagamento	Art. 5, c. 2, LG; FAQ 2.1, 3.2
Divieto di aggravio	Nessun documento o adempimento ulteriore rispetto a norme, LG e modulistica: niente fatture, bonifici, contratti; nessuna valutazione del compenso	Tutte le amministrazioni	Le richieste ulteriori non sono consentite	Art. 6 LG; art. 2 D.Lgs. 126/2016

Tema	Cosa prevede	Chi e quando	Effetti e note	Fonti
Controlli e fisco	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000, anche a campione; nel SUAPE secondo le «Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE» (all. C DGR 11/14 del 28.2.2017); dichiarazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate	Amministrazione procedente; verso l'Agenzia, su sua richiesta	Dichiarazioni false: art. 76 DPR 445/2000	Art. 5, c. 2, lett. c, L.R.; art. 5, cc. 1 e 3, LG; FAQ 3.1, 3.6
Controversie	Le controversie tra committente e professionista sono rimesse al foro competente per territorio	Autorità giudiziaria	Il SUAPE non interviene	Art. 5, c. 4, LG; FAQ 3.2
Efficacia del titolo	L'assenza di F52 o F53 non priva di efficacia il titolo	Titoli autocertificati o rilasciati	Nei procedimenti espressi il SUAPE attende comunque i documenti	FAQ 5.5
Responsabilità dell'amministrazione	Nessuna sanzione specifica per l'omesso controllo	SUAPE e amministrazioni procedenti	Regole generali sulla responsabilità nel procedimento	FAQ 5.6
Sanzioni per i privati	La legge non prevede sanzioni per committente o professionista: l'unico effetto è il blocco del completamento dell'iter	Committente e professionista	Per le dichiarazioni false resta la responsabilità penale	Art. 3, c. 2, L.R.; art. 76 DPR 445/2000
Piattaforma e moduli	La procedura guidata propone F52, F53 o F54; per bozze e duplicati F52 e F53 LIBERO; D100 solo in casi particolari	Utenti, dal 10 novembre 2026	Moduli su SardegnaImpresa, sezione Modulistica	Slide webinar 10/11/2026; FAQ 4.5, 4.6
Oneri finanziari	Nessun nuovo o maggiore onere per il bilancio regionale	Regione	Attuazione senza risorse aggiuntive	Art. 6 L.R.; DGR 47/23